



LICEO SCIENTIFICO" LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA

Liceo Scientifico - Scienze Umane - Linguistico - Economico Sociale - Scienze Applicate - Sportivo

Potenziamento di Biologia con curvatura biomedica

Viale Vittorio Veneto Contrada Serrantone 96014 - FLORIDIA (SR) TEL.: sede centrale 0931/949768

Sezione Associata Liceo Scientifico di Canicattini via Umberto TEL.0931/947506

codice meccanografico SRPS150001- sito web: <http://www.liceofloridia.edu.it>

C. F.: 93079140898 - e-mail: srps150001@istruzione.it pec: srps150001@pec.istruzione.it

Circ. n. 419

Floridia, 10/03/2025

Ai Docenti

Al personale ATA

Al DSGA

Alla bacheca del R.E. Argo

Al sito WEB

Oggetto: Trasmissione O.M. AOOGABMI. Registro Decreti(R). 0000036. 28-02-2025 - Mobilità del personale docente educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26. Registro Decreti(R). 0000037. 28-02- 2025 - Mobilità degli insegnanti di Religione Cattolica per l'anno scolastico 2025/26.

Si rende noto agli interessati che il MIM con nota prot. n. 52852 del 03/03/2025 ha trasmesso l'O.M. n. 36 emanata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 28/02/2025, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26, e l'O.M. n. 37 di pari data relativa alla mobilità dei docenti di Religione Cattolica, insieme con l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 29 gennaio 2025 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28, (di seguito indicato come "CCNI" 2025) e contestuale Dichiarazione congiunta in merito alla valutazione dei punteggi per il personale ATA.

La domanda di mobilità, corredata della relativa documentazione, va presentata all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, come di seguito indicato:

Termini per la presentazione delle domande

Il personale docente potrà presentare la domanda dal 7 marzo al 25 marzo 2025.

Per il personale ATA, il termine iniziale di presentazione delle domande di mobilità è fissato al 14 marzo 2025 e il termine ultimo al 31 marzo 2025.

Per gli insegnanti di Religione Cattolica il termine per la presentazione della domanda con procedura non informatizzata decorre dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2022, sono i seguenti:

- a) per il personale docente di tutti i gradi di istruzione, il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 28 aprile 2025, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 23 maggio 2025;
- b) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 12 maggio 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 3 giugno 2025;
- c) per gli insegnanti di Religione Cattolica il termine per la pubblicazione dei movimenti è fissato al 30 maggio 2025.

Il personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza dei termini previsti per il personale docente e per il personale ATA, deve presentare la domanda di mobilità avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo.

Il personale che intendesse revocare la domanda di trasferimento e/o di passaggio, precedentemente prodotta, può farlo inviando la richiesta per il tramite della scuola o presentandola all'Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale, **fino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale dall'articolo 2 dell'ordinanza, come desumibile dal protocollo dell'istituzione scolastica alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero dal protocollo dell'ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del CCNI 2025, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI 2025, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Si precisa che i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità, non essendo ancora immessi in ruolo.

I docenti di ruolo che siano, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nell'articolo 2, comma 5, del CCNI 2025. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, anche per diversa provincia, parteciperà d'ufficio al punto A) – Effettuazione della seconda fase - dell'Allegato 1 del CCNI 2025 seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune della provincia di titolarità.

Nel caso di personale in esubero, tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d'ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei bollettini.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio di cattedra sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio.

Per quanto riguarda le precedenze nelle operazioni di mobilità di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 40, comma 1, del CCNI 2025 si evidenzia:

- all'articolo 13, comma 1, punti II e V, e all'articolo 40, comma 1, punti II e V, l'innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza a docenti e ATA, trasferiti a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, ai fini del rientro nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari;
- la modifica dell'articolo 13, comma 1, punto IV, e dell'articolo 40, comma 1, punto IV, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eliminando il principio del referente unico dell'assistenza.

È stata anche riconosciuta la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l'ordine di priorità previsti nel CCNI 2025, ai docenti e al personale ATA in qualità di:

B) genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

C) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;

D) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

E) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi. Nella nuova formulazione del punto IV dei citati articoli 13, comma 1 e 40, comma 1, nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.

Il personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza dei termini previsti per il personale docente e per il personale ATA, deve presentare la domanda di mobilità avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo.

Il personale che intendesse revocare la domanda di trasferimento e/o di passaggio, precedentemente prodotta, può farlo inviando la richiesta per il tramite della scuola o presentandola all'Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale, fino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale dall'articolo 2 dell'ordinanza, come desumibile dal protocollo dell'istituzione scolastica alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero dal protocollo dell'ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.

Disposizioni per i docenti di Religione Cattolica

I docenti di Religione Cattolica devono presentare la domanda di trasferimento e di passaggio, redatta secondo gli appositi modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e corredata della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmetterla, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due intendano dare la precedenza. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al CCNI 2025 e devono contenere il certificato di

riconoscimento dell' idoneità ecclesiastica rilasciato dall' Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l' indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all' idoneità ecclesiastica rilasciata, per l' ordine e grado di scuola richiesto, dall' Ordinario diocesano competente.

Si allegano alla presente circolare le OO.M.M. N. 36 e N. 37 del 28/02/2025 e l' ipotesi di CCNI 2025

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rita Spada

Firma autografa omessa ai sensi
dell' art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993